



**COMUNE DI CARRE'**  
**Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**INDICE**

Art. 1 - Applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale

Art. 2 - Aliquota applicata e soglia di esenzione

Art. 3 - Misura della variazione

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Efficacia della deliberazione

Art. 6 – Sanzioni

Art. 7 – Decorrenza

### **Art. 1 - Applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale**

In applicazione dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prevista la possibilità per i Comuni di istituire, dal 1° Gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Art. 2 - Aliquota applicata e soglia di esenzione**

La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata con il presente regolamento nella misura dello 0,8% per cento a decorrere dall'anno 2025.

E' prevista una soglia di esenzione ad € 15.000,00. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.

### **Art. 3 - Misura della variazione**

Il Comune ha la facoltà di elevare l'aliquota dell'addizionale comunale con variazione che non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

Sono tenuti al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Carrè alla data dal primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

### **Art. 5 - Efficacia della deliberazione**

La deliberazione di approvazione del presente regolamento dovrà essere pubblicata, con immediatezza, sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

### **Art. 6 – Sanzioni**

Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

### **Art. 7 – Decorrenza**

Il presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2025.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.